



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTO il decreto ministeriale n. 350 del 15 dicembre 2017 con il quale il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha decretato il permanere dell'individuazione dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” con sede legale in Roma, Salita di San Nicola di Tolentino n.1/B, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. n. 66468/MATTM del 21 giugno 2021, di richiesta di aggiornamento dei dati anagrafici propedeutica al procedimento di verifica dei requisiti, indirizzata alla casella di posta elettronica certificata comunicata dall'associazione “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*”;

CONSIDERATO il mancato riscontro, nei tempi indicati, da parte dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” alla suddetta comunicazione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che dall'associazione “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” non è pervenuta alcuna comunicazione di modifica dei propri recapiti rispetto a quelli agli atti dell'Ufficio competente alla tenuta dell'Elenco delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della richiamata norma;

CONSIDERATO che l'associazione “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” è risultata irreperibile ai recapiti, anche telefonici, agli atti del Ministero della transizione ecologica obbligatoriamente indicati dalla stessa, nonché ai tentativi di ricerca effettuati dalla competente Divisione;

CONSIDERATO che il sito web <https://www.ctsassociazione.it>, comunicato dall'associazione e conseguentemente inserito nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, pubblicato sul sito istituzionale del MiTE, attualmente fa riferimento ad un “centro per recupero anni scolastici”;

CONSIDERATO che le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi del richiamato articolo 13 hanno l'onere di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa, nonché del contatto di posta elettronica certificata, così come specificato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica nella pagina dedicata alle associazioni riconosciute <https://www.minambiente.it/pagina/informazioni-le-associazioni-riconosciute-ai-sensi-dellart-13-della-134986> ;

CONSIDERATA l'impossibilità di verificare altrimenti il permanere dei requisiti prescritti dall'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

RITENUTO, pertanto, che sia venuto meno il possesso dei prescritti requisiti di cui al citato articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, favorevole alla revoca del riconoscimento di cui all'articolo 13 della legge n. 349/86, nei confronti dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986;

DECRETA

Articolo unico

(Revoca dell'individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986)

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è revocata l'individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” con sede legale a Roma in Via Salita di San Nicola di Tolentino n.1/B - C.F. 01493380586.
2. È disposta, per l'effetto, la cancellazione dell'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*” dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata “*Centro Turistico Studentesco e Giovanile – CTS*”, a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani